


Comune di STIMIGLIANO

Provincia di Rieti

Piazza Roma, 6 - c.a.p. 02048 - Tel.0765.576038 - Fax 0765-576078
www.comune.stimigliano.ri.it - com.stim@pec.it
C.F e P.IVA 00094130572



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRE VISTI PER L'ACQUISTO DI QUOTE DELL'AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA SRL

(Art. 5 D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.)

INDICE

- I. OGGETTO DEL SERVIZIO E PREMESSE
2. RAGIONI E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L'ACQUISIZIONE
 - 2.1. La normativa Europea vigente
 - 2.2. Il contesto normativo nazionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e il modello *In House Providing*
3. MOTIVAZIONI DELLA CONVENIENZA DEL RICORSO ALL'ACQUISTO DI QUOTE DELLA SOCIETA' AD INTERA PARTECIPAZIONE PUBBLICA A.M.S. S.r.L.
 - 3.1 Convenienza economica
 - 3.2 Convenienza in termini di efficacia ed efficienza della gestione del servizio
 - 3.3 Compatibilità con i principi dell'ordinamento Europeo e della normativa nazionale vigente
4. CONCLUSIONI

1. OGGETTO DEL SERVIZIO E PREMESSE

L'oggetto della presente relazione di valutazione riguarda l'acquisizione delle quote della società ad intera partecipazione pubblica A.M.S. S.r.l. – Azienda Municipalizzata Sabina a responsabilità limitata" di proprietà del Comune di Magliano Sabina e del Comune di Collevicchio, al fine di affidare, in via preliminare, il servizio di igiene urbana del Comune di Stimigliano.

L'art. 4 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" prevede che: "1. *Le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente od indirettamente, costruire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi dei medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di un programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 50/2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all' art. 180 del D.Lgs 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art 17 commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente od agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestanti a supporti di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni giudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016.*

Visto altresì l'art 5 del D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii che testualmente recita: " A eccezione dei casi in cui la Costituzione di una Società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità ad espresse previsioni legislative, l'Atto Deliberativo di costituzione della Società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'Art 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in Società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della Società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

3. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle Imprese. Gli Enti Locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica secondo modalità da essi stessi disciplinate.

4.omissis....."

La presente RELAZIONE, redatta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii è pertanto finalizzata a:

- 1. Verificare le condizioni per l'acquisizione delle quote di proprietà della Società AMS S.p.a (Azienda Municipalizzata Sabina) del Comune di Magliano Sabino e del Comune di Collevicchio per il successivo affidamento diretto, da parte di questo Comune, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con successiva valutazione per eventuali integrazioni delle prestazioni in conformità alle disposizioni normative ed agli interessi della comunità rappresentata;*
- 2. Evidenziare in particolare come tale scelta garantisca la convenienza, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.*

2. RAGIONI E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L'ACQUISIZIONE

2.1 La normativa Europea vigente

Il quadro normativo comunitario, fondandosi sul principio istitutivo del mercato unico europeo, pone in una posizione di maggior favore le modalità di affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica che si basano sulla promozione e sulla tutela della concorrenza; in tal senso laddove un'amministrazione pubblica ricorresse all'affidamento di un servizio ad un soggetto terzo mediante espletamento di evidenza pubblica, risulterebbe certamente coerente con il quadro normativo comunitario, proprio in tale contesto tuttavia, è emersa la possibilità di prevedere affidamenti diretti nei confronti di soggetti terzi totalmente partecipati da amministrazioni pubbliche ed assoggettati al loro stretto controllo (c.d. affidamento in House providing). Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi, giurisdizionali, e di prassi che ammettono tale soluzione.

- Articolo 106 — Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

"1. Gli Stati Membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei Trattati, specialmente a quelle contemplate dagli art 18 e da 101 a 109 inclusi.

2. Le Imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale non sottoposte alle norme dei Trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.

3. la Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni."

• Riferimenti contenuti nel Libro Verde della Commissione del 21 maggio 2003 sui servizi di interesse generale (Gazzetta ufficiale C 76 del 25.03.2004) che riporta:

“79. Per quanto riguarda la fornitura di un servizio di interesse economico generale, gli Stati Membri sono liberi di stabilire le modalità di gestione, sempre nel rispetto delle norme comunitarie. In ogni caso, il grado di apertura del mercato e la concorrenza in un determinato servizio di interesse economico generale è deciso dalle pertinenti norme comunitarie sul mercato interno e sulla concorrenza. Per quanto riguarda la partecipazione dello stato di fornitura di servizi di interesse generale, spetta alle autorità pubbliche decidere se fornire questi servizi direttamente tramite la propria amministrazione oppure se affidarli a terzi (soggetti pubblici o privati)

80. I fornitori di servizi di interesse economico generale, compresi i fornitori di servizi in-house, sono in ogni caso imprese e quindi soggette alle norme sulla concorrenza del trattato. Le decisioni di concedere diritti speciali ed esclusivi ai fornitori di servizi in-house o di favorirli in altri modi possono costituire una violazione del trattato, nonostante la parziale tutela offerta dall'articolo.

86. (oggi Art. 106 del TFUE, ndr) Le giurisprudenza ne conferma la correttezza, in particolare nel caso in cui i requisiti di servizio pubblico che il fornitore del servizio deve soddisfare non siano correttamente specificati; nel caso in cui il fornitore del servizio sia manifestamente incapace di soddisfare la richiesta; nei casi in cui esista un modo alternativo di soddisfare i requisiti con un effetto mero negativo sulla concorrenza”

• Corte di Giustizia CE — Procedimento C-107/98 conclusosi il 18 novembre 1999 (c.d. sentenza Teckal)

In tale sentenza si afferma che le norme relative agli appalti pubblici (nel caso di appalto di forniture) si applicano a tutti i contratti tra un ente locale ed un soggetto giuridicamente distinto, salvo nel caso in cui, “nel contempo, l’ente locale eserciti sulla persona (società, ndr) di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l’Ente o con gli Enti locali che la controllano”, in quest’ultimo caso si ritiene plausibile l’affidamento diretto.

2.2 Il contesto normativo nazionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica

La disciplina della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riferimento alle modalità di individuazione dei soggetti cui conferire la titolarità del servizio, inizialmente contenuta nell’art. 113 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii (TUEL), è stata oggetto di ripetute riforme nel corso degli anni.

L’art. 113 del TUEL prevedeva il conferimento:

- società di capitali individuate mediante gara pubblica;
- società miste i cui soci privati siano scelti con procedura di evidenza pubblica;
- società con capitale interamente pubblico, purché svolgano la parte più importante della loro attività con l’ente pubblico titolare del capitale e quest’ultimo eserciti sullo stesso un controllo analogo alla gestione diretta.

Le disposizioni dell'art. 113 del TUEL sono state superate dal decreto legge 112/2008. L'articolo 23 bis nell'ottica di procedere alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica aveva stabilito che il conferimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dovesse avvenire in via ordinaria in favore di:

- Imprenditori o di società in qualunque forma costituite, individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- società partecipata mista o privata con selezione del socio mediante procedure competitive ad evidenza pubblica e a condizione che al socio fosse attribuita una partecipazione non inferiore al 40% sto qui.

In deroga alle suddette modalità l'art. 3 l'art. 23 bis prevedeva, per situazioni eccezionali che non avrebbero permesso un efficace ed utile ricorso al mercato, che l'affidamento potesse avvenire a favore di società a capitale intermittente pubblico, partecipate degli enti locali, aventi i requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento in house.

Il successivo DPR 168/2010 aveva individuati espressamente le disposizioni del TUEL abrogate (articolo 113 commi 5, 5 bis, 6,7,8, 9 — escluso pi'fino periodo, 14, 15bis, 15ter c 15quater).

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza n.24/2011 ha accolto l'istanza popolare di referendum abrogativo relativamente al disposto di cui art. 23 bis del D.L. n. 112/2008. Con il referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, è stata stabilita l'abrogazione dell'articolo 23 bis del D.L. n. 112/2008, con la chiara volontà di lasciare di fatto maggiore scelta agli Enti Locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internazionalizzazione e società in house.

Con il D.P.R. n. 113/2011 è stata disposta l'abrogazione delle disposizioni di cui al citato art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 133/2008 e ss.mm.ii.

Con il D.P.R. n. 113/2011 è venuto meno sia il citato art. 23 bis, ma anche il relativo regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 165/2010 e ss.mm.ii e, dunque, la complessa disciplina generale dettata sui servizi pubblici locali.

L'effetto abrogativo di una disposizione normativa, in linea di principio, come pacificata mente affermato dalla giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale (da ultimo e sub specie, si veda per tutte, Corte Costituzionale n.24/2011), non comporta una qualsivoglia forma di riviviscenza di un'eventuale diversa disciplina eventualmente previgente a quella abrogata.

A breve distanza temporale dalla pubblicazione del decreto dichiarativo dell'avvenuta dell'art. 23 bis, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica con l'art. 14 del decreto legge n. 138/2011 poi convertito con modifiche in legge n. 148/2011 e ss.mm.ii.

Tale normativa sopravvenuta ha previsto una disciplina sostanzialmente contraddistinta dalla medesima ratio di quella già abrogata, di fatto reintroducendo, seppur con alcuni distinguo, norme tese ad ottenere una riduzione dell'ambito di applicazione della modalità di affidamento a società in House.

Con sei distinti ricorsi (depositati tra ottobre e novembre 2011) le regioni Puglia, Lazio, Marche, Emilia Romagna, Umbria e Sardegna hanno promosso una questione di legittimità costituzionale di svariate disposizioni del decreto legge 138/2011.

Con la sentenza n. 199 del 20/07/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011 poi convertito con modifiche in legge n. 148/2011 e ss.mm.ii per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare, espressa con l'esito referendario citato, così come sancito dall'art. 75 della Costituzione e già oggetto di pronunciamenti della stessa Consulta richiamati nella medesima sentenza n. 199.

Conseguentemente, ad esito di tale ulteriore intervento della Consulta, che è andata ad elidere la nuova disciplina sui servizi pubblici locali, si è ulteriormente rafforzata la fondatezza di ammissibilità del modello in

house.

Sulla specifica tematica è, pertanto, intervenuta la giurisprudenza del Consiglio di Stato (SEZ.VI, sentenza 11/02/2013 n. 762) che ha affermato chiaramente che: “ *Stante l’abrogazione referendaria dell’art. 23-bis D.L. n.112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 4 del D.L 138/2011, e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli Enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società in House) è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, delle eccezionalità del modello in House per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”

In conseguenza della dichiarata incostituzionale della norma citata il legislatore è nuovamente intervenuto per regolamentare la materia con l’art. 34 D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 che al comma 20 prevede, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, dal 20/10/2012 l’affidamento di un servizio pubblico locale a rilevanza economica debba essere effettuato sulla base di un’apposita relazione, da pubblicare sul sito internet dell’Ente affidante, che deve dare conto:

- delle ragioni dell’affidamento;
- della sussistenza dei requisiti previsti dell’ ordinamento Europeo la forma di affidamento prescelta;
- dei contenuti specifici dell’obbligo di servizi pubblico;
- delle eventuali compensazioni economiche previste;

Dopo vari provvedimenti legislativi, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha reintrodotta definitivamente ed in maniera univoca la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto dei servizi a società in house nel rispetto delle seguenti precise condizioni:

- l’amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- Oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice;
- nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
- benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Tale possibilità di affidamento di servizi di interesse locale a società in House è altresì stata introdotta dal “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*” di cui al D.Lgs 175/2016, che prevede espressamente l’ausilio di società a partecipazione pubblica per la realizzazione e gestione diretta di servizi di interesse generale relativi agli Enti proprietari.

L’ art 4. Del suddetto testo unico, prevede infatti espressamente la possibilità di costruire o acquisire partecipazioni in aziende già esistenti per la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, pertanto, considerando che per “servizi di interesse generale” si intendono le “attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare

la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e della coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale"; l'acquisizione della partecipazione all'interno della Soc. AMS appare in linea con i dettami della normativa vigente.

3. MOTIVAZIONI DELLA CONVENIENZA DEL RICORSO ALL'ACQUISTO DI QUOTE DELLA SOCIETA' AD INTERA PARTECIPAZIONE PUBBLICA A.M.S S.r.l

L'acquisto di quote di società partecipate ed in particolare dell'Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l di proprietà del Comune di Magliano Sabino e Collevocchio, permetterebbe di svolgere i servizi tra cui quello integrato di igiene urbana, consentendo a questo Comune di svolgere sia le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo del servizio che di partecipazione concreta alla "gestione" dello stesso, secondo le effettive esigenze manifestate dalla comunità locale di riferimento.

Si è quindi in presenza di un modello che si pone in alternativa a modelli gestionali in cui, al di là degli indirizzi espressi dall'organo esecutivo, le scelte gestionali sono domandate ad un soggetto imprenditoriale privato, che ha ricevuto l'affidamento del servizio con gara. Infatti ricorrendo alla propria azienda municipalizzata, è possibile avvalersi del modello di gestione in House che è in grado di coniugare insieme:

- Il perseguimento degli interessi delle comunità locali senza che questo venga anteposto alla logica del profitto;
- Un approccio imprenditoriale necessario per garantire un livello qualitativo elevato e dal perseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, tipici di una gestione imprenditoriale, che portano ad un impegno ottimale delle risorse introitate dagli utenti attraverso la tariffa;

L'acquisizione di quote AMS S.r.l da parte del Comune è motivato dalla sussistenza delle seguenti ragioni:

- Convenienza economica;
- Convenienza in termini di efficacia nella gestione dei servizi resi;
- Compatibilità con i principi dell'ordinamento europeo e dell'ordinamento interno.

3.1 Convenienza economica

Per quanto attiene alla convenienza economica del modello in House ed in particolare dell'affidamento diretto della gestione del servizio integrato di igiene urbana in House, è necessario ricordare che la forma dell'affidamento ad AMS S.r.l consente di ottenere un servizio "su misura" con:

- Economie di scala dovute alla gestione del servizio attraverso il medesimo soggetto sia per il Comune di Stimigliano che per quello di Magliano Sabino e Collevocchio, premettendo di:
 - a) Effettuare il trasporto congiunto dei rifiuti agli impianti di trattamento/ smaltimento;
 - b) Contrattare tariffe migliori per l'accesso agli impianti di trattamento delle frazioni differenziate;
 - c) Gestire l'isola ecologica intercomunale sita nel Comune di Stimigliano ad oggi affidata a questo Ente;
- economie dovute alla possibilità di programmazione sul medio/lungo periodo di investimenti su attrezzature ed infrastrutture nonché su modelli gestionali per l'ottimizzazione delle risorse disponibili e la diminuzione delle spese operative;
- economie dovute all'assenza dell'obiettivo di idoneo utile proprio della gestione conferita a soggetto privato, in quanto la società, pur garantendo i requisiti di imprenditorialità, deve puntare sul solo pareggio di bilancio. Gli eventuali utili, come previsto dallo statuto societario di AMS S.r.l, saranno comunque gestiti in conformità e con le modalità stabilite dei tre Comuni soci e quindi reinvestiti con finalità pubbliche e restituito per tanto alla cittadinanza.

Questo Comune ha richiesto un preventivo di spesa alla soc. SAPRODIR per il servizio di porta a porta della raccolta dei Rifiuti con nota prot. 3945 in data 11.6.2021;

- Che la stessa offerta è stata richiesta alla Azienda Municipalizzata sabina srl;
- Che la soc. SAPRODIR in data 18.8.2021 prot. 5405 a rimesso il preventivo di spesa da cui si evince un importo complessivo annuo di € 219.000,00 a cui si dovrà aggiungere la differenza di tariffa del secco pari ad € 9.812,12 e così per complessive € 228.812,12 per il costo del servizio;
- Che l'offerta per quanto attiene alle giornate ecologiche è prevista solo una il primo anno e due per gli anni successivi;
- Che l'offerta vincola l'Ente per anni 20 ;
- Che nell'offerta non è prevista la gestione dell'isola ecologica ;
- Che l'ASM Sabina SRL ha presentato il suo piano programma operativo economico con prot. 5934 in data 13.9.2021;
- Che dallo stesso si evincono due quadri economici :
- il primo senza gestione isola ecologica per l'importo di € 218.532,18 comprendendo n. 3 giornate mensili per le giornate ecologiche
 - il secondo con la gestione isola ecologica per n. 18 ore settimanali per l'importo di € 242.347,48 (i costi indicati per la gestione isola ecologica ad oggi imputati tutti al comune risultano essere € 27.815,31 piu maggior onere smaltimento ingombranti.(pertanto quest'ultimo costo anche ipotizzando solo un ulteriore comune che andrà a conferire all'isola ecologica andrà suddiviso per due e quindi il costo andrà dimezzato $€ 27.815,31:2=€ 13.907,65$;
 - aggiungendo la metà del costo ipotizzato € 13.907,65 al costo del servizio DELL'OFFERTA SAPRODIR si avrà $13.907,65 + 228.812,12 = € 242.719,77$ maggiore della offerta AMS .
 - Inoltre il conferimento del servizio con la AMS non vincola l'Ente per 20 anni con facolta ampia di rimodulare il servizio e migliorarlo D'INTESA CON GLI ALTRI ENTI.

3.2 Convenienza in termini di efficacia ed efficienza nella gestione del servizio

La qualità e l'efficienza del servizio assicurato da AMS S.r.l sono attestati dall'ottimo servizio reso negli anni al Comune di Magliano Sabino soprattutto con al livello raggiunto nel campo della raccolta differenziata. Infatti, la società ha raggiunto e superato nell'esecuzione del servizio presso il Comune di Magliano Sabino, la quota del 70% di raccolta differenziata.

Tale livello qualitativo dimostra fra l'altro l'efficacia della scelta a suo tempo operata dall'Amministrazione comunali di Magliano Sabino che ha consentito un'indubbia efficienza ed economie di gestione.

La convenienza in termini di efficacia ed efficienza è inoltre garantita dal fatto che ha un servizio " su Misura" dato dal ricorso della propria società municipalizzata AMS S.r.l per l'esecuzione dei servizi, permette di:

- avere un controllo diretto sull'operato del gestore che consenta di apportare le dovute correzioni ed aggiustamenti in funzione delle varie necessità e/o imprevisti che i vari casi impongono;
- garantire un miglioramento del servizio reso alla cittadinanza grazie all'esperienza acquisita da AMS nel corso degli anni soprattutto nella gestione dl servizio di igiene urbana;
- ottenere un miglioramento della qualità dell'ambiente grazie all'unificazione dei calendari di raccolta ed alla condivisione dei percorsi con riduzione delle emissioni di inquinanti degli automezzi utilizzati;
- garantire una condivisione del personale e delle attrezzature che permetta una rapida sostituzione temporanea degli stessi in caso di necessità;

3.3 Compatibilità con i principi dell'ordinamento europeo e della normativa nazionale vigente

Sulla scorta dei richiami normativi e giurisdizionali riportati al precedente paragrafo 2, la comproprietà della ditta A.M.S S.r.l garantirà l'affidamento diretto con la formula In house in quanto:

- a) Questo comune in qualità di amministrazione aggiudicatrice eserciterà sulla persona giuridica di cui trattasi con controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) Oltre 80% delle attività della società controllata e saranno controllata e saranno effettuate nello

svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Stimigliano, Collevocchio e dal Comune di Magliano Sabino;

c) Nella società non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

4. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto, si ritiene che l'acquisizione di quote capitale sociale dalla ditta Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l finalizzata al successivo affidamento in House di alcuni servizi di questo Comune tra cui quello di igiene urbana in primis, risulta conforme alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia e conveniente sia in termini economici che di efficacia nella futura gestione dei servizi.

La presente relazione è inviata alla Giunta ed al Consiglio comunale per le determinazioni di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DOT. ANDREA

